

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg. Data 22-06-17

Oggetto: RECESSO DALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DALLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE CON I COMUNI DI SAN GINESIO ED ESANATOGLIA ED APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CON I COMUNI DI SAN GINESIO E CASTELSANTANGELO SUL NERA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 19:00, nella sala della sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile – loc. Colle San Pietro si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri;

COSTANTINI arch. ULISSE	P	CHERICI MARIO	P
ROSCIONI ELISABETTA	P	ZIZZO PIETRO	P
GRILLI ANDREA	P	MAZZALUPI CLAUDIO	P
STEFANETTI ANDREA	P	PIANCATELLI GIACOMO	P
LAZZARI BRUNA	A	BARBONI LUCIANO	P
OTTAVIANI CARLA	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig.SECONDARI dott.ssa ALESSANDRA

Assume la presidenza il Sig. COSTANTINI arch. ULISSE in qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

STEFANETTI ANDREA
CHERICI MARIO
MAZZALUPI CLAUDIO

Oggetto: RECESSO DALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DALLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE CON I COMUNI DI SAN GINESIO ED ESANATOGLIA ED APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CON I COMUNI DI SAN GINESIO E CASTELSANTANGELO SUL NERA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che dal 21 febbraio 2016 è in essere con il Comune di San Ginesio ed Esanatoglia la convenzione per lo svolgimento in forma associata della funzioni di Segretario Comunale, la cui titolare è la dott.ssa Alessandra Secondari;

VISTO:

- che il Sindaco del Comune di Castelsantangelo sul Nera , la cui sede di segreteria è vacante, ha richiesto la collaborazione della dott.ssa Secondari Alessandra per il servizio associato di segretario comunale;
- che la dott.ssa Secondari ha dato la propria disponibilità ad espletare le proprie funzioni presso i Comuni di San Ginesio – Fiuminata e Castelsantangelo sul Nera;
- che nulla osta alla costituzione di una nuova convenzione con i Comuni di San Ginesio e Castelsantangelo sul Nera;

VISTO:

- che il Comune di San Ginesio con atto n.22 del 20.06.201 ha deliberato il recesso dalla suddetta convenzione;
- che il Comune di Castelsantangelo sul Nera con deliberazione del C.C. n. 9 del 13.06.2017 ha stabilito di unirsi in convenzione con questo Comune e con quello di San Ginesio, approvando all'uopo apposita convenzione;

RITENUTO pertanto opportuno recedere e quindi sciogliere la convenzione in essere con i Comuni di San Ginesio ed Esanatoglia per il servizio associato del segretario comunale approvata con propria deliberazione n. 1 del 26.02.2016;

DATO ATTO: che la ripartizione del servizio tra i Comuni sarà la seguente:

- Comune di San Ginesio: **15 ore settimanali;**
- Comune di Fiuminata : **15 ore settimanali;**
- Comune di Castelsantangelo sul Nera : **6 ore settimanali;**

VISTA l'allegata bozza della nuova convenzione che regolerà i rapporti tra i tre Comuni per lo svolgimento in forma associata del servizio della funzione di Segretario Comunale;

Prende la parola il cons. Mazzalupi il quale fa presente che a livello astratto non piace al gruppo questa nuova convenzione perchè con essa viene meno l'idea dell'associazionismo con i Comuni confinanti, argomento importante anche in questa fase post sisma. Annuncia l'astensione dalla votazione.

Risponde il Vice Sindaco la quale fa presente che, con il terremoto, la questione dell'associazionismo si è fermata in quanto l'Amm.ne è stata impegnata su altri fronti. Così hanno fatto gli altri e ritiene che il concetto di condivisione dei servizi slitterà ancora per un po'. Ricorda, comunque, la chiusura a questo argomento dimostrata dagli altri Comuni sin dall'inizio in cui si è cominciato ad affrontare il problema. Anche il Sindaco conferma quanto esposto dal Vice Sindaco ed assicura il suo impegno per riprendere il discorso associazionismo.

Interviene il cons.Barboni :“Sulla base delle perplessità sollevate dal capogruppo Mazzalupi e del sostanziale accordo espresso dal Sindaco, propongo che il Consiglio all'unanimità impegni il sindaco a compiere ogni sforzo affinché si riprenda al più presto la via del dialogo con i comuni vicini allo scopo di condividere obiettivi e azioni, soprattutto in questa difficile fase post sisma, e di riferirne gli esiti al Consiglio non appena possibile”.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art.10 del D.P.R.n.465/ 1997;

Visto l'art.30 del D.Lgs. n.267/2000;

Con 7 voti favorevoli e 3 astenuti (Mazzalupi – Piancatelli – Barboni) espressi dai presenti nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di recedere dalla convenzione in essere, approvata con propria deliberazione n. 1 del 26.02.2016 con i Comuni di San Ginesio ed Esanatoglia per il servizio associato delle funzioni di Segretario Comunale, ai sensi dell'art.5 della predetta convenzione;
- 3) Di comunicare la presente deliberazione al Comune di Esanatoglia ed al Comune di San Ginesio;
- 4) Di approvare l'allegata bozza della nuova convenzione per il Servizio associato del Segretario Comunale tra i Comuni di San Ginesio – Fiuminata e Castelsantangelo sul Nera, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) Di dare atto che la nuova convenzione decorrerà dalla presa in servizio del segretario comunale;
- 6) Il Comune di San Ginesio (classe III) è individuato come ente capofila al cui Sindaco compete il provvedimento formale di individuazione e nomina del Segretario Comunale;

- 7) Di dare atto che al Comune di San Ginesio non deriva alcuna ulteriore spesa a carico del bilancio comunale.

Di dichiarare il presente provvedimento, con successiva medesima votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN GINESIO - FIUMINATA
- E CASTELSANTANGELO SUL NERA PER IL SERVIZIO IN
FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO
COMUNALE, ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 ED ART. 10 D.P.R.
4/12/97 N. 465.**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

- il **COMUNE DI SAN GINESIO** C.F..... legalmente rappresentato dal **SINDACO MARIO SCAGNETTI**, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.....del.....,
- il **COMUNE DI FIUMINATA** C.F,.....legalmente rappresentato dal **SINDACO ARCH.ULISSE COSTANTINI**, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.....del.....,
- il **COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA** C.F..... legalmente rappresentato dal **SINDACO MAURO FALCUCCI**, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.9 del 13.06.2017;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E FINE

I Comuni di San Ginesio, Fiuminata e Castelsantangelo Sul Nera, ricompresi nel territorio della Provincia di Macerata, in esecuzione delle citate delibere di Consiglio Comunale, con la presente convenzione stabiliscono di stipulare una convenzione per il servizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale avvalendosi della professionalità ed esperienza della dott.ssa Alessandra Secondari Segretario Comunale già titolare della precedente convenzione tra i Comuni di San Ginesio- Fiuminata-Esanatoglia.

ART. 2

MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e tre gli Enti.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare la presenza del funzionario presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative in misura di:

- **15/36 a San Ginesio**

- **15/36 a Fiuminata**

- **6/36 a Castelsantangelo Sul Nera.**

I singoli giorni verranno stabiliti previo accordo tra i Sindaci ed il Segretario Comunale, valutate le esigenze delle parti. Tuttavia i Sindaci possono autorizzare il Segretario a derogare l'orario stabilito per far fronte a particolari esigenze che richiedano la sua presenza nell'uno o nell'altro dei tre Comuni o fuori sede.

In ogni caso l'eventuale deroga dovrà essere preventivamente comunicata al Comune interessato e andrà ad incidere conseguentemente sul riparto delle spese.

ART. 3

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune Capo Convenzione è il **Comune di SAN GINESIO (comune di classe III).**

Il Segretario titolare del Comune di San Ginesio e della presente convenzione, in caso di scioglimento anticipato della convenzione od al termine della scadenza naturale della presente convenzione, rimarrà titolare del Comune di San Ginesio, salvo diverso accordo tra i Comuni convenzionati ed il Segretario.

Al Sindaco del Comune di San Ginesio compete la nomina e revoca del Segretario Comunale, con l'osservanza delle modalità di cui alla normativa vigente.

ART. 4

CLASSE E SEDE

La classe della Convenzione è la III determinata dalla classe di appartenenza del Comune di San Ginesio Capofila (n.3.442 abitanti alla data del 31.12.2016).

Il Segretario Comunale in convenzione ha la sua sede presso il Comune di San Ginesio e presso tale sede dovranno essere comunicati tutti gli atti che lo riguardano.

ART. 5

DURATA E CAUSA DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario convenzionato e durata **fino al 30 settembre 2020.**

Di dare atto che, al fine di garantire la continuità del servizio alla dott.ssa Secondari, la data di nomina in servizio del Segretario Comunale presso la nuova sede convenzionata tra i Comuni di San Ginesio- Fiuminata e Castelsantangelo Sul Nera coinciderà con la data di scioglimento della convenzione tra i Comuni di San Ginesio - Fiuminata e Esanatoglia;

Prima della scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata con la stessa procedura per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Essa ha comunque carattere precario e potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi Consiliari adottati da tutte e tre le amministrazioni comunali;
- Recesso unilaterale di una delle tre Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo Consiliare con un preavviso di almeno gg. 30 (trenta) dalla ricezione dell'ultima notifica alle Amministrazioni interessate.
- Recesso unilaterale di un Sindaco neo-eletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina di un Segretario Comunale, in applicazione del DPR 465/1997. Gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco.

In caso di scioglimento anticipato od al termine di scadenza naturale della convenzione, in caso di mancato accordo formale tra i Sindaci ed il Segretario, il Segretario Comunale conserva la titolarità presso il Comune capo-convenzione (deliberazione n.150 del 15/7/1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex AGES).

ART. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO

Lo stato giuridico del Segretario è regolato dalle vigenti disposizioni normative e dal vigente CCNL di categoria ed eventuali contratti integrativi a livello regionale.

Spetta al Segretario Comunale, a norma dell'art. 45 del CCNL 1998/2001, sottoscritto in data 16 maggio 2001, oltre al trattamento economico in godimento ex art. 37CCNL 1998/2001, una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto (25 per cento) del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati da calcolarsi secondo le disposizioni vigenti tempo per tempo.

In aggiunta alla retribuzione di cui all'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, secondo quanto disposto dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.399 del 10 ottobre 2016, al Segretario Comunale è corrisposta, per la durata dello stato d'emergenza del sisma, un'indennità commisurata a quella di cui all'art.45 comma 1 del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del

16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n.388/2016.

Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, va adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Al Segretario Comunale è inoltre riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di posizione del 50%, secondo quanto previsto dall'art. 1 dell'accordo del CCNL segretari comunali e provinciali del 13 gennaio 2009.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi eventualmente assegnati e tenendo conto anche di eventuali incarichi aggiuntivi conferiti secondo quanto prevede l'art. 42 CCNL 16 maggio 2001, come integrato dall'art. 4 del CCNL siglato il 7/3/2008. Tale compenso verrà corrisposto separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento.

Il Comune capofila provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi all'INPDAP ed agli altri istituti ed enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio.

Per quanto riguarda i diritti di segreteria, ciascun Comune, autonomamente e trimestralmente, determinerà il riparto e la liquidazione spettanti al Segretario Comunale, qualora dovuti, secondo le norme di legge.

ART. 7

RIMBORSO DELLE SPESE DI ACCESSO E MISSIONI

Al Segretario Comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per l'accesso dal Comune Capofila agli altri due Comuni per l'esercizio delle funzioni in base a costi chilometrici secondo le disposizioni vigenti tempo per tempo.

Dette spese saranno a carico di ciascun Comune e verranno liquidate periodicamente, dagli enti interessati, direttamente al Segretario.

I compensi per missioni (determinati secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia), effettuate dal Segretario, saranno ad esclusivo carico del Comune nell'interesse del quale vengono effettuate.

ART. 8

RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari fra i tre Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale sarà ripartita in rapporto diretto alle ore lavorative settimanali prestate presso ciascun Comune, che saranno di **15 ore per San Ginesio, 15 ore per Fiuminata e 6 ore per Castelsantangelo Sul Nera**, così anche per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Comune Capofila provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero con cadenza semestrale della parte di spesa a carico del Comune di Fiuminata e del Comune di Castelsantangelo Sul Nera.

Diversamente, le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno essere state effettuate.

Le spese, debitamente documentate, che il Segretario Comunale sosterrà per l'accesso al Comune di Fiuminata ed al Comune di Castelsantangelo Sul Nera saranno rispettivamente rimborsate al funzionario stesso in base ai costi chilometrici, da calcolarsi secondo le vigenti disposizioni tempo per tempo.

ART. 9

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione fra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 10

REGISTRAZIONE

La presente convenzione, sottoscritta in forma digitale, verrà registrata in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente in materia di registro.

IL SINDACO
SINDACO
COMUNE DI FIUMINATA
GINESIO
Arch. ULISSE COSTANTINI
SCAGNETTI

IL
COMUNE DI SAN
MARIO

IL SINDACO
COMUNE
DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
MAURO FALCUCCI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to COSTANTINI arch. ULISSE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SECONDARI dott.ssa ALESSANDRA

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009. m. 69.

Dalla Residenza Comunale, li 28-06-2017

F.to Il Segretario Comunale
SECONDARI dott.ssa ALESSANDRA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li,28-06-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toSECONDARI dott.ssa ALESSANDRA

E' copia conforme all'originale.

Fiuminata li 28-06-017

IL SEGRETARIO COMUNALE
SECONDARI dott.ssa ALESSANDRA